

Codice A1703B

D.D. 4 giugno 2024, n. 447

L.R. 1/2019. Spese per le attività e il funzionamento del Laboratorio Agrochimico. Servizio triennale di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 con utilizzo della piattaforma SINTEL. Determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento. Impegno di euro 6.807,60 sul



ATTO DD 447/A1703B/2024

DEL 04/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. 1/2019. Spese per le attività e il funzionamento del Laboratorio Agrochimico. Servizio triennale di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 con utilizzo della piattaforma SINTEL. Determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento. Impegno di euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2024, di euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2025, di euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2026. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - annualità 2024-2025-2026. CIG: B1E3BCA519

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo del 28 dicembre 2022, n. 22-6368 L.R. n. 23/08 e s.m.i. "Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con DD.G.R. 29 ottobre 2019, n. 4- 439, n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n.18-3631 del 30.07.2021; n. 7-4281 del 10.12.2021 e n. 12 – 5466 del 03.08.2022.", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attuazione della normativa fitosanitaria comunitaria nazionale;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari analisi ufficiali fitosanitarie eseguite dal Laboratorio Fitosanitario;
- indagini ufficiali nel territorio regionale sugli organismi nocivi delle piante necessarie alla definizione del pest status nazionale;
- elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi

delle piante;

- misure e interventi per l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti e il ricorso a procedure semplificate;
- prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- attività di informazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;
- attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura ecosostenibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- ricerche e sperimentazioni e divulgazione in materia fitosanitaria, agronomica ed agrometeorologica;
- servizi agrochimici per analisi terreni e matrici di interesse agrario, per la ricerca di residui di prodotti fitosanitari per analisi chimiche agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico;
- servizi agrometeorologici e studio del cambiamento climatico in agricoltura;
- gestione banca dati terreni;
- rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.

Al fine di realizzare tali attività, ed in particolare per garantire il funzionamento del laboratorio Agrochimico Regionale di Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici si rende necessario provvedere al seguente servizio per il Triennio 2024-2026:

- manutenzione annuale ordinaria degli impianti di distribuzione dei Gas-Tecnici sui quadri di decompressione AP e distribuzione comprensivi di posti presa e della centrale per il laboratorio Agrochimico Regionale di Ceva da effettuarsi ogni anno;
- Verifica tenuta in pressione di tutti i quadri di decompressione di 1° salto incluse serpentine e componentistiche in alta pressione
- Controllo tenuta linee di distribuzione
- Verifica tenuta in pressione di tutti i quadri di 2° salto incluse componentistiche in bassa pressione
- Verifica ed eventuale ricalibrazione sensori di fuga gas e corretto funzionamento centralina e rilascio del rapporto di lavoro e certificato di taratura
- Sostituzione parti usurabili;
- Individuazione e segnalazione completa di tutte le informazioni necessarie alla risoluzione delle eccezionali situazioni che compromettono la funzionalità dell'impianto

La perfetta funzionalità di tali impianti e dei sensori è indispensabile e fondamentale per tutelare la salute dei tecnici che operano nel laboratorio e per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e smi "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro" In particolare:

Al Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Capo I – "Disposizioni generali"

- all' Art. 64. "Obblighi del datore di lavoro" comma 1 lettere c) ed e) prevede che:
"1. Il datore di lavoro provvede affinché: c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i

difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.”

Al Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo II –“ Obblighi del datore di lavoro”

■ all’art. 291“ obblighi generali” comma 1 lettera b) prevede che:

“1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati”.

In particolar modo negli ambienti in cui generalmente si utilizzano differenti tipologie di gas, come nel caso del Laboratorio Agrochimico Regionale sopracitato, l’utilizzo e la manutenzione periodica dei sensori di fuga dei gas nonché delle linee di trasporto degli stessi riveste una notevole importanza.

Le norme CEI EN 60079-10 e le guide dell’applicazione delle norme CEI en 600-74 (CEI31-30) illustrano i criteri che devono essere adottati per l’uso ed il controllo di rivelatori di gas e vapori esplosivi.

Inoltre dal corretto funzionamento delle linee dei gas dipende il buon esito delle analisi effettuate dai laboratori che utilizzano prevalentemente strumenti Gas-Cromatografici e Spettrofotometrici a Fiamma.

Il Laboratorio Agrochimico di Ceva ha l’esigenza di far funzionare correttamente gli strumenti scientifici per svolgere con continuità le attività analitiche su matrici vegetali e pedologiche, dirette ad ottemperare a quanto previsto dalle misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013.

Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas e dei sensori , sopra descritto prevede interventi di particolare complessità ed importanza atti a constatarne il buon funzionamento degli impianti .

Visto il D.L. 95/2012, l’art. 25 com. 2 del D.lgs. 36/2023, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione per forniture e servizi comparabili con l’oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti;

Rilevato di non poter utilizzare il mercato elettronico della PA in quanto il servizio che si intende acquisire non è presente sul MePA, nemmeno con caratteristiche equiparabili.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 82 del 09.Aprile 2019 “Accordo con SCR-Piemonte s.p.a. per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement (Sintel-NECA)“.

Visto altresì l'art. 1 del D.Lgs 36/2023 che stabilisce, tra gli altri principi, che negli affidamenti le stazioni appaltanti rispettino i principi di economicità, efficacia e tempestività.

L'amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023 ha inteso utilizzare la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel per l'affidamento del "Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il triennio 2024-2026".

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 36 /2023 che prevede procedure semplificate di affidamento per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 1, lettera b), prevede la possibilità di "affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali".

Preso atto che:

è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta, con utilizzo del Mercato elettronico della PA;

è stato individuato quale operatore economico la Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo – C. F. e P.I. 00209070168, abilitato **nella categoria SERVIZI con il codice "CPV 50000000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione"** in qualità di ditta installatrice del sistema di erogazione dei Gas-Tecnici di Laboratorio, è responsabile del corretto funzionamento degli impianti e della manutenzione periodica a cui gli stessi devono essere sottoposti. La stessa società, in qualità di installatore ufficiale degli impianti di Gas-Tecnici per i laboratori per le Province di Alessandria e Cuneo, rappresenta il centro riconosciuto ed autorizzato ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica degli impianti in oggetto ubicati presso il Laboratorio Agrochimico Regionale di Ceva, sostituendo eventualmente, con ricambi originali, alcune parti delle linee dei gas o dei sensori;

Mediante l'utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia SINTEL è stata indetta la T.D. (trattativa diretta) n. 183606511 con la quale è stato invitato l'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C. F. e P.I. 00209070168 – "Iscritto all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL con il codice Ateco "F 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)" a negoziare l'offerta per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il triennio 2024-2026, fissando la spesa presunta di euro 21.000,00 IVA esclusa, definita sulla base di servizi analoghi effettuati in annualità precedenti, allegando sulla piattaforma telematica SINTEL la seguente documentazione di gara:

- a. Lettera di Invito (Allegato A);
- b. Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B);
- c. Scheda Caratteristiche Tecniche Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026; (Allegato C);
- d. DGUE.XML (Allegato D);
- e. Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari (Allegato E);
- f. Patto di integrità degli appalti pubblici regionali – Regione Piemonte (Allegato F)

Scaduti i termini per la trattativa diretta l'operatore economico SIAD S.p.A ha presentato un'offerta complessiva pari ad euro 16.740,00 IVA esclusa per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il triennio 2024-2026 ovvero 5.580,00 euro/anno.

Dato atto che l'offerta economica presentata dalla società SIAD S.p.A :

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato dal Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici nella scheda tecnica allegata alla presente determina dirigenziale;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la fornitura del Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il triennio 2024-2026, è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica dei beni richiesti dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per servizi in opera e forniture analoghe effettuate in passato.

Dato atto che sono state rispettate le fasi delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 17 del D.lgs n. 36/2023.

Ritenuto opportuno di:

- approvare l'offerta economica di euro 16.740,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C. F. e P.I. 00209070168 per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 al termine della trattativa diretta n. 183606511 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;
- aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36 del 2023 alla Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C. F. e P.I. 00209070168 per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 per una spesa di euro 16.740,00 IVA esclusa;
- affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 183606511 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C. F. e P.I. 00209070168 "Iscritto all'Elenco Fornitori Telematico SINTEL con il codice Ateco "F 43.22.02 -Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)"" il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 , per una spesa effettiva di euro 16.740,00 IVA esclusa;
- prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs36/2023, per l'esecuzione della presente fornitura, sono compresi nell'offerta;
- nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dott.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, che assume il compito di dirigere le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in attuazione del principio di risultato;
- stabilire che, ai sensi dell'art. 114 com. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avendo le competenze tecniche ed avvalendosi del funzionario tecnico Ing. Giovanna Boccacini in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;
- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B) e nella Scheda Tecnica del Servizio (Allegato C) allegati alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare lo schema di documento di stipula (Allegato G) contenente i dati della richiesta di offerta n. 183606511 predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- procedere ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD)

S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C. F. e P.I. 00209070168 per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026;

- di stabilire che il contratto per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026, si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula sarà sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante e dal fornitore contraente, come specificato all' art. 18 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., in particolare l'Allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Dato atto che il criterio della competenza cosiddetta "potenziata" di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione.

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".

Vista la Legge regionale n. 8 del 26 marzo 2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate;

Vista la Legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 (Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 2024-2026).

Vista la comunicazione prot. n. 7772/A17000 del 29/03/2024 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza altresì il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2024 (Missione 16 – Programma 1603) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - annualità 2024 – 2025 e 2026.

Stabilito che la spesa complessiva di euro 20.442,80 IVA inclusa per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026, trova copertura finanziaria con le risorse iscritte in competenza sul capitolo di spesa 142574/2024, sul capitolo di spesa 142574/2025 e sul capitolo di spesa 142574/2026 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 - annualità-2024-2025 -2023.

Ritenuto di impegnare in favore dell'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A (Cod. Soggetto 9713), con sede legale in Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo – C.F. e P.I. 00209070168:

- euro 6.807,60 (di cui euro 1.227,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026 - annualità 2024 - per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il 2024.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2024 euro 6.807,60;

- euro 6.807,60 (di cui euro 1.227,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/20245 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026 - annualità 2025 - per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il 2025.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 euro 6.807,60;

- euro 6.807,60 (di cui euro 1.227,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026 - annualità 2026 - per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il 2026.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 euro 6.807,60.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i. (Allegato 4.2) e che la relativa obbligazione è esigibile nell'esercizio 2024 del bilancio gestionale regionale 2024-2026.

Stabilito che le liquidazioni di:

- euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2024;
- euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2025;
- euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2026 ;

in favore dell'operatore economico SIAD S.p.A (Cod. Soggetto 9713), con sede legale in Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo – C.F. e P.I. 00209070168 saranno effettuate negli esercizi finanziari 2024-2025-2026 del bilancio gestionale regionale, a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 56 del Decreto legislativo 118/2011 e della lettera e) dell'articolo 28 del Regolamento regionale n. 9/2021.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 . il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. B1E3BCA519;

Tutto ciò considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- visto il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
- vista la DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- vista la DGR n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- vista la DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- vista la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026.;
- Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).;
- Preso atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.;
- Dato atto che sono stati rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- Attestata inoltre l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di individuare quale operatore economico la Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo – C.F. e P.I. 00209070168, **“Iscritto all’Elenco Fornitori Telematico SINTEL con il codice Ateco F 43.22.02 -Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)”** in qualità di ditta installatrice del sistema di erogazione dei Gas-Tecnici di Laboratorio, è responsabile del corretto funzionamento degli impianti e della manutenzione periodica a cui gli stessi devono essere sottoposti. La stessa società, in qualità di installatore ufficiale degli impianti di Gas-Tecnici per i laboratori per le Province di Alessandria e Cuneo, rappresenta il centro riconosciuto ed autorizzato ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica degli impianti in oggetto ubicati presso il Laboratorio Agrochimico Regionale di Ceva, sostituendo eventualmente, con ricambi originali, alcune parti delle linee dei gas o dei sensori in grado di effettuare il servizio di manutenzione ordinaria delle Linee dei GAS;

2. approvare l'offerta economica di euro 16.740,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C.F. e P.I. 00209070168 per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 al termine della trattativa diretta n. 183606511 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;

3. aggiudicare, tramite ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36 del 2023 alla Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C.F. e P.I. 00209070168 per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 per una spesa di euro 16.740,00 IVA esclusa;

4. affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 183606511 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C.F. e P.I. 00209070168 **“Iscritto all’Elenco Fornitori Telematico SINTEL con il codice Ateco “F 43.22.02 -Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)””** il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 , per una spesa effettiva di euro 16.740,00 IVA esclusa;

5. di prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 108, comma 9 del D.lgs36/2023, per l'esecuzione della presente servizio, sono compresi nell'offerta;

6. di procedere ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C.F. e P.I. 00209070168 per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026;

7. di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione di gara utilizzata all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 183606511:

- a) Lettera di Invito (Allegato A);
- b) Condizioni Particolari di Contratto (Allegato B);
- c) Scheda Caratteristiche Tecniche Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026; (Allegato C);
- d) DGUE.XML (Allegato D);
- e) Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari (Allegato E);
- f) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali – Regione Piemonte (Allegato F)

8. approvare lo schema di documento di stipula (Allegato G) contenente i dati della richiesta di offerta n. 183606511 predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

9. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la Dott.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, che assume il compito di dirigere le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione in attuazione del principio di risultato;

10. di stabilire che, ai sensi dell'art. 114 com. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avendo le competenze tecniche ed avvalendosi del funzionario tecnico Ing. Giovanna Boccacino in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

11. di stabilire che il contratto per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026, si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula sarà sottoscritto digitalmente dalla Stazione Appaltante e dal fornitore contraente, come specificato all'art. 18 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

12. di impegnare in favore dell'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A (Cod. Soggetto 9713), con sede legale in Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - C.F. e P.I. 00209070168:

- euro 6.807,60 (di cui euro 1.227,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026 - annualità 2024 - per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il 2024.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2024 euro 6.807,60;

- euro 6.807,60 (di cui euro 1.227,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/20245 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026 - annualità 2025 - per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il 2025.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2025 euro 6.807,60;

- euro 6.807,60 (di cui euro 1.227,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026 - annualità 2026 - per il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori per il 2026.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 euro 6.807,60.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

13. di Stabilire che le liquidazioni di:

- euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2024;
- euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2025;
- euro 6.807,60 sul capitolo di spesa 142574/2026 ;

in favore dell'operatore economico SIAD S.p.A (Cod. Soggetto 9713), con sede legale in Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo – C.F. e P.I. 00209070168 saranno effettuate negli esercizi finanziari 2024-2025-2026 del bilancio gestionale regionale, a regolare esecuzione del servizio

secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, con sede legale in Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo – C.F. e P.I. 00209070168
- Importo: euro 20.442,80 IVA inclusa
- Dirigente responsabile: Dr. ssa Luisa Ricci
- Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 con utilizzo della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. A_Lettera_Invito_per_la_presentazione__offerta_serv_Trien_manut_Linee_gas_Ceva.pdf 
2. B_Cond_Part_Contratto_Serv_Trien_manut_LineeGas_Ceva_24_26.pdf 
3. C_Scheda_Caratteristiche_tecniche_Serv_Trien_manut_LineeGas_Ceva_revGB.pdf 
4. G_Schema_di_documento_di_stipulaLineeGas_CEVA24_26.pdf 

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO A

Invito a presentare l'offerta per il "Fornitura del Servizio di manutenzione triennale 2024 - 2026 degli impianti di distribuzione dei Gas Tecnici di Laboratorio e taratura dei sensori dei Gas – SEDE di CEVA"

CPV prevalente 50000000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione

OGGETTO: " Fornitura del Servizio di manutenzione triennale 2024 -2026 degli impianti di distribuzione dei Gas Tecnici di Laboratorio e taratura dei sensori dei Gas – SEDE di CEVA"

Procedura di acquisizione diretta, mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell'art.50 com.1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 **attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel**

si invita

l'operatore economico Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo - P.I. 00209070168 a far pervenire la propria migliore offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto.

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, Via Livorno, 60 - 10144 Torino (TO).

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici la Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del progetto) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici ;
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.ra. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733– fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it);
- il referente tecnico per il servizio in oggetto è l'Ing. Giovanna Boccacino Mob +39 331-690.11.45; e-mail: giovanna.boccacino@regione.piemonte.it.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 17 com.3 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'importo massimo presunto del servizio a base di gara è di euro **21.000,00 IVA esclusa (ovvero euro 7.000,00/anno)** (di cui oneri per la sicurezza: € 0).

ALLEGATO A

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti soggettivi che devono essere attestati nella dichiarazione sostitutiva DGUE allegata (il dichiarante deve compilare le Parti II, III, VI del DGUE allegato).

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e considerato il valore limitato della servizio da erogare, l'operatore economico invitato è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel Dettaglio Economico.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, come indicato dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

La prestazione del servizio deve avere inizio entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il criterio di aggiudicazione è il **minor prezzo** ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Si applicano le seguenti penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali:
- nella misura del 1‰ per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio.

**DISCIPLINA DI GARA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
SINTEL:**

DISCIPLINA APPLICABILE

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Regione Piemonte, Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. L'operatore economico dovrà inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio **delle ore 18:30 del giorno 27/05/2024** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 36/2023.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

ALLEGATO A

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "Dettaglio" della presente **procedura entro il perentorio termine delle ore 15:30 del giorno 23/05/2024**

Eventuali risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura". Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL'OFFERTA: AVVERTENZE E INDICAZIONI GENERALI

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- **una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;**
- **una busta telematica contenente l'offerta economica;**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al concorrente del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA**A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo [http:// www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente dal legale rappresentante**:

1. Il **DGUE**. In formato **PDF** firmato digitalmente compilato(secondo) con le modalità allegare nelle Parti II, III, VI , **Non sono da compilare le parti IV e V (ALLEGATO E)**;
2. la dichiarazione di tracciabilità dei Flussi finanziari (**ALLEGATO F**).
3. Patto di integrità degli appalti pubblici regionali – Regione Piemonte (**Allegato G**)

Inoltre, mediante l'apposito menu a tendina dell'applicativo SINTEL, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni esposti nel capitolato e nel disciplinare di gara.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti.

La Stazione appaltante si riserva facoltà di richiedere evidenze documentali relative a quanto dichiarato e a verificarne direttamente la veridicità;

b) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà indicare la propria offerta economica, riferita al totale del servizio.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

L'operatore economico dovrà inoltre allegare il "**Dettaglio economico**", redatto secondo il modello predisposto dall'operatore economico e caricato sul portale con l'indicazione:

- dei prezzi unitari per ciascuna annualità e complessivi per il triennio e gli eventuali sconti applicati.
- eventuali voci di costo dovute alla trasferta dei tecnici ed eventuali sconti applicati
- componente di costo della manodopera (art. 108 c. 9 del Codice)
- costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 c. 9 del Codice)

ALLEGATO A

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a., se attive al momento dell'aggiudicazione e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura.

Le clausole contrattuali essenziali e le norme che regolano l'esecuzione del servizio, comprese le penali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle contenute nella presente lettera di invito e nelle Condizioni Particolari di Contratto oltre a quanto stabilito nel D.lgs. 36/2023.

Il corrispettivo **della prestazione di servizio** sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1, intestata a Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore A1703A – Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici** Via Livorno 60 –Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie codice IBAN, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento **entro il termine di 30 giorni** dalla data di ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo del servizio è subordinato alla regolare esecuzione della servizio stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico deve compilare, in caso di successiva assegnazione del servizio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**Allegato F**).

Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga a rispettare – nel caso di affidamento dell'appalto – le seguenti condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto:

1. l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;
2. l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle

ALLEGATO A

persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;

4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

5. l'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del presente servizio e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679. si informa l'Affidatario:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali comunicati al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e amministrative previste dal D.Lgs 36/2023, I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all'acquisizione di servizi per una spesa inferiore alle soglie comunitarie saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Piemonte 1, 10127 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici via Livorno, 60 10100 Torino;
- i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono: CSI-Piemonte comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it) e l'Affidatario;
- In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati/autorizzati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

ALLEGATO A

- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo 12 anni come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal:

a) Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per gli anni 2024-2026

approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 (consultabile al sito

<https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza>)

per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- misure di trattamento del rischio;
- divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors).

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

c) Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015

I funzionari di riferimento sono:

- Referente Tecnico Ing. Giovanna Boccacino – Mob.+39.331.690.11.45
- Referente amministrativo Gabriella Galeotti – tel. 011-432.37.33

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Luisa Ricci

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art.50 com.1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 espletata attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. per l'affidamento del "Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026"

CPV prevalente 50000000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni particolari di contratto e dalla scheda Capitolato Tecnico- Modalità di realizzazione del servizio

Indice

- ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA;
- ART. 2 – REVISIONE PREZZI;
- ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ;
- ART. 4 – VERIFICA DEI REQUISITI ;
- ART. 5- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA ;
- ART. 6 – GARANZIE;
- ART. 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO;
- ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO ;
- ART. 9 - PARTI DI RICAMBIO E GARANZIE ;
- ART. 10 – SUBAPPALTO;
- ART. 11 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE;
- ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 13 - CORRISPETTIVO
- ART. 13-BIS - COSTO -CORRISPETTIVO PER LE PARTI DI RICAMBIO
- ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 15 – PENALI E PROCEDURE;
- ART. 16 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- ART. 17- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
- ARTI.18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
- ART. 19 – RESPONSABILITA';
- ART. 20 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI;
- ART. 21 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679;
- ART. 22 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI;
- ART. 23 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO);
- ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- ART. 25 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE.

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio **delle ore 18:30 del giorno 08.05.2024** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 36/2023

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. **Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma è necessario far riferimento all'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL".**

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Regione Piemonte Settore Fitosanitario e servizi Tecnico Scientifici per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 15:30 del giorno 23.05.2024

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate, attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento di interesse generale pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici la Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011-432.29.17 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it);
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del progetto) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, la Dr.ssa Luisa Ricci;
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.^{ra}. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733- fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it);
- il referente tecnico per il servizio in oggetto è l'Ing. Giovanna Boccacino Mob. 331-6901145; e-mail: giovanna.boccacino@regione.piemonte.it.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 17 com.3 del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi del d.lgs 36/2023 del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura negoziata sensi del D.lgs.36/2023, espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. del **“Servizio di manutenzione triennale 2024-2026 degli impianti di distribuzione dei Gas Tecnici di Laboratorio e taratura dei sensori dei Gas – SEDE di CEVA”**. L'importo totale presunto è di Euro **21.000,00 IVA esclusa (euro 7.000,00/anno IVA esclusa)**,

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le dettagliate indicazioni stabilite nel “Capitolato tecnico” e nelle presenti “Condizioni Particolari di Contratto”.

La stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ART. 2 – REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 120, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 120. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del DL n.4/2022.

Sino al 31 dicembre 2023, qualora, in corso di stipula del contratto ovvero in corso di esecuzione dello stesso, si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

In tal caso il Responsabile del Progetto e l'appaltatore ne danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto.

Il Responsabile del Progetto, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile di Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'operatore economico dovrà dimostrare, ai sensi dell'art 94 del D.lgs n. 36/2023(di seguito chiamato Codice), il possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

- 1) non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
- 2) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- 3) di accettare le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità della Regione Piemonte

Requisiti soggettivi:

Il concorrente dovrà compilare il DGUE - Parte II – Informazioni sull'operatore economico Parte III - Motivi di esclusione

Tutta la documentazione redatta in Lingua italiana dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

ART. 4 – VERIFICA DEI REQUISITI

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro si rimanda all'art. 52 del Codice.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

L'Offerente in sede di presentazione dell'offerta dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. le presenti "Condizioni Particolari di Contratto";
2. il "Dettaglio economico", redatto secondo il modello predisposto dall' operatore economico e caricato sul portale con l'indicazione:
 - dei prezzi unitari per ciascuna annualità e complessivi per il triennio e gli eventuali sconti applicati.
 - eventuali voci di costo dovute alla trasferta dei tecnici ed eventuali sconti applicati
 - componente di costo della manodopera (art. 108 c. 9 del Codice)
 - costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 c. 9 del Codice)

Il totale dell'intero servizio indicato nell'offerta economica di sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle voci complessive e singole riportate nel "Dettaglio economico";

3. Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari
4. Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regione Piemonte;
5. **DGUE – in Formato PDF Parte II – Informazioni sull'operatore economico Parte III - Motivi di esclusione Parte VI, lo sottoscrive con firma digitale del legale rappresentante.**

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

ART. 6-GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e considerato il valore limitato della servizio da erogare, l'operatore economico invitato è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva, previo miglioramento del prezzo offerto da precisare nel Dettaglio Economico.

ART. 7 –SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti

all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, che viene fissato per la presente gara in 7 (sette) giorni solari e continuativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dal Punto Ordinante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente. All'atto del Servizio

il Fornitore contraente dovrà redigere verbale di attivazione come indicato nell'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, il documento di stipula perfezionato sarà inviato a mezzo PEC al fornitore contraente

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1‰ dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a confrontarsi con il punto ordinante per programmare le attività. Il Fornitore è tenuto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico a concludere Il Servizio di manutenzione triennale 2024-2026 degli impianti di distribuzione dei Gas Tecnici di Laboratorio e taratura dei sensori dei Gas – SEDE di CEVA **entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.**

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

ART.9- PARTI DI RICAMBIO E GARANZIE

All'atto della manutenzione nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione di eventuali parti, prima di effettuare tale intervento il fornitore contraente dovrà provvedere all'invio di un preventivo dettagliato alla stazione appaltante, la quale sentito il parere del tecnico di laboratorio di riferimento e verificate le disponibilità economiche,

esprimerà il proprio consenso a procedere tramite comunicazione a mezzo PEC, debitamente firmata dal RUP, senza tale comunicazione la sostituzione delle parti si intende rifiutata.

Il Fornitore contraente si impegna a fornire una garanzia sulla mano d'opera di 180gg e di 12 mesi dalla data di installazione, o di tredici mesi dalla consegna, sulle parti di ricambi

ART. 10 – SUBAPPALTO

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

ART. 11 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.15.

All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della TD. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di TD. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti.

La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinante ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.

Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinante, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.15.

Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.

Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinante non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 116 D. Lgs. n. 36/2023. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

ART. 13 -CORRISPETTIVO

1. Il prezzo complessivo per il triennio 2024-2026 sarà quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.

2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico-scheda e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni particolari di contratto.

3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), così come l'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

Relativamente all'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell'affidatario.

4. non sono previste nel prezzo le ulteriori parti di ricambio che si rendesse necessario dover sostituire durante l'esecuzione dell'intervento stesso, le quali verranno conteggiate a consuntivo dal fornitore contraente.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

6. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

ART. 13-BIS - COSTO -CORRISPETTIVO PER LE PARTI DI RICAMBIO

Il costo per eventuali parti di ricambio che si rendesse necessario dover sostituire durante l'esecuzione dell'intervento verrà conteggiato a consuntivo, fermo restando che la sostituzione delle stesse dovrà essere autorizzata dal committente, su richiesta del tecnico di laboratorio e a fronte di un rapporto di intervento redatto dal tecnico del Fornitore contraente.

Il prezzo delle parti di ricambio sarà quello indicato dal Fornitore contraente.

Il prezzo comprenderà, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;

b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore contraente nell'arco di ciascuna annualità emetterà una fattura in formato elettronico, previa emissione dei verbali di intervento nei quali verranno riportate con precisione tutte le operazioni svolte e le parti di ricambio sostituite attestanti la regolare esecuzione del servizio.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di TD;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il dettaglio del costo di ogni singola voce;

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio **IPA F7XJX1**.

Indipendentemente dalla sede di effettuazione del servizio, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica sul sistema di Interscambio S.d.I da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 15 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'attivazione del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 11 delle presenti condizioni particolari di fornitura per la prestazione dei servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi del precedente art.12, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinate applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinate per iscritto tramite PEC . Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Punto Ordinate potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinate di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ART. 16 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ.(Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Fornitore contraente;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d) qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore

Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

ART. 17 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al Fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023

ARTI.- 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 36/2023;

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso;

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART. 20 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

- Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.
- Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 21 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il Servizio oggetto delle presenti condizioni particolari per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 36/2023, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 - a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 - b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 - c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 - e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). i dati personali riferiti all'operatore economico riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte)
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it: P.zza Piemonte, 1 - 10127 – Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici pro-tempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonché CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 22 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di

rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

- Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;
- Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 23 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal:

a) Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per gli anni 2024-2026

approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 (consultabile al sito

<https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzionetrasparenza>)

per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- misure di trattamento del rischio;
- divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors).

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

c) Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015

ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 25 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'ART. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679", fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

Per Accettazione il Legale Rappresentante del
Fornitore Contraente

Firmato Digitalmente

ALLEGATO C**SCHEDA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS E
TARATURA DEI SENSORI 2024-2026****1. OGGETTO**

Scopo della presente scheda è Fornire la descrizione delle operazioni minime necessarie per il mantenimento in buono stato delle linee di decompressione e distribuzione dei gas nonché del sistema di rilevamento perdite gas presso il Laboratorio Agrochimico di Ceva - Settore Fitosanitario Regionale e Servizi Tecnico Scientifici - per il triennio 2024 – 2026.

Il sistema nel suo complesso è costituito da:

1. Un bombolaio di partenza in cui sono sistemati

- 1 gruppo di decompressione Acetilene con distribuzione a 1.2 bar
- 1 gruppo di decompressione Ossigeno con distribuzione a 7 bar
- 1 gruppo di decompressione Argon con sistema di scambio automatico su 2 bombole e distribuzione a 17 bar
- 1 gruppo di decompressione Elio con collegate 2 bombole e distribuzione a 7 bar

2. punti di arrivo in laboratorio costituiti da

- 1 gruppo di decompressione acetilene con utilizzo a 1 bar
- 1 gruppo di decompressione Ossigeno con utilizzo a 2,5 bar
- 1 gruppo di decompressione Argon con utilizzo a 5 bar
- 1 gruppo di decompressione elio con utilizzo a 4.8 bar

3. una centralina di rilevamento gas con allarme luminoso-sonoro collegata in entrata a 2 sensori per gas pesanti in prossimità del pavimento e 1 sensore per gas leggeri in prossimità del soffitto ed in uscita a due elettrovalvole di chiusura acetilene e gas metano.

Componenti del Servizio:

Si devono prevedere 2 visite annuali con cadenza semestrale possibilmente a cambio stagione effettuate da un tecnico specializzato che prevedano ciascuna, secondo una check list preventivamente concordata, almeno i seguenti controlli:

- Verifica tenuta in pressione di tutti i quadri di decompressione di 1° salto incluse serpentine e componentistiche in alta pressione
- Controllo tenuta linee di distribuzione
- Verifica tenuta in pressione di tutti i quadri di 2° salto incluse componentistiche in bassa pressione

Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

- Verifica ed eventuale ricalibrazione sensori di fuga gas e corretto funzionamento centralina e rilascio del rapporto di lavoro e certificato di taratura
- Sostituzione dei materiali di consumo;
- Individuazione e segnalazione completa di tutte le informazioni necessarie alla risoluzione delle eccezionali situazioni che compromettono la funzionalità dell'impianto

Tutte le operazioni sopra indicate dovranno essere previste per ciascuna Annualità.
In caso di partenza del contratto dopo il primo semestre del primo anno, si prevede nel primo anno un'unica visita annuale.

Il Referente Tecnico
Ing. Giovanna Boccacino



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Contratto per la fornitura del "Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 "

CIG: ZBF3CB28FA

CPV prevalente 50000000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente pro tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici dr.ssa Luisa Ricci nata a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata "Il Committente;

E

Società italiana Acetilene & Derivati (SIAD) S.p.A P.I. 00209070168, Via San Bernardino 92 – 24126 Bergamo in persona del Rappresentante Legale pro tempore, che di seguito per brevità verrà indicato come "Affidatario";

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
oggetto del contratto

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l'Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la fornitura del Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 per il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici.

Articolo 2
caratteristiche del servizio – attività

L'Affidatario dichiara che il servizio fornito è conforme a quanto riportato nella Scheda Caratteristiche tecniche Servizio Triennale manutenzione 2024-2026 delle Linee Gas tecnici di laboratorio allegata alla trattativa diretta n. _____ pubblicata sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel

Il Servizio di manutenzione impianti di distribuzione dei gas e taratura dei sensori 2024-2026 dovrà essere realizzato presso la sede di Via IV Novembre, 16 - 12073 Ceva (CN) del Committente L'Affidatario dichiara che il servizio fornito è conforme a quanto riportato nei documenti tecnici relativi alla trattativa diretta n. _____ pubblicata sulla piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel

Articolo 3
Obbligazioni generali del Affidatario

1. Sono a carico del Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

- 2.L'Affidatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico-scheda. L'Affidatario si obbliga a osservare, prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente.
- 4.L'Affidatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Affidatario verificare preventivamente le relative procedure.
- 5.L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, L'Affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
- 6.L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 7.L'Affidatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
8. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
- 13.L'Affidatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 4

Obbligazioni specifiche del Affidatario

- 1.L'Affidatario, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
 - a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico-scheda e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
- 2.L'Affidatario si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Committente, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento all'attivazione dei Servizi.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Committente.

Articolo 5

Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.15.



**REGIONE
PIEMONTE**
Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della TD. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di TD. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti.

La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinante ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.

Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinante, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.15.

Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.

Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinante non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Articolo 6 **Verifica di conformità**

Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 116 D. Lgs. n. 36/2023. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al committente.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il committente rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, il committente invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 7 **Assistenza**

1. Oltre alla casella di posta elettronica ufficiale L'Affidatario, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, metterà a disposizione del Committente un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di erogazione del servizio, lo stato degli ordini in corso, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

“Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.

2. L’Affidatario si impegna a mettere a disposizione del Committente l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio. A tale scopo, L’Affidatario si impegna ad assistere il Committente ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico-scheda, sono dettagliatamente individuati e specificati all’interno del Catalogo del Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall’ Affidatario in orario non lavorativo per il Committente e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Committente medesimo.

ARTICOLO 8

Garanzie sulle parti di ricambio

Il Affidatario si impegna a fornire una garanzia sulla mano d’opera e sulle parti sostituite è di 90 gg

Articolo 9

Corrispettivo

1. Il corrispettivo per la fornitura del Servizio di manutenzione triennale 2024-2026 degli impianti di distribuzione dei Gas Tecnici di Laboratorio e taratura dei sensori dei Gas – SEDE di CEVA complessivamente è pari ad euro _____ (_____/00) IVA inclusa così ripartito nel triennio:

Euro _____ IVA inclusa per l’annualità 2024;

Euro _____ IVA inclusa per l’annualità 2025;

Euro _____ IVA inclusa per l’annualità 2026;

tali importi saranno liquidati a conclusione del Servizio stesso e a seguito della verifica tecnica collaudo del buon funzionamento della strumentazione effettuata dai tecnici del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici comprovante la reale rispondenza del servizio fornito al capitolato tecnico, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato elettronico.

Restano a carico dell’Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

L’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna ad osservare, in particolare, tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Inoltre, lo stesso si impegna ad osservare e ad ottemperare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 9bis

Costo -Corrispettivo per le parti di ricambio

Il costo per eventuali parti di ricambio che si rendesse necessario dover sostituire durante l’esecuzione dell’intervento verrà conteggiato a consuntivo, fermo restando che la sostituzione delle stesse dovrà essere autorizzata dal committente, su richiesta del tecnico di laboratorio e a fronte di un rapporto di intervento redatto dal tecnico del Fornitore contraente.

Il prezzo delle parti di ricambio sarà quello indicato dal Fornitore contraente.

Il prezzo comprenderà, tra l’altro:

a) l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;

b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. L’Affidatario emetterà fattura in formato elettronico alla realizzazione del servizio, previa emissione del verbale attestante la regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

- all’emissione dell’Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all’Art 7 (Verifica di Conformità – Dichiarazione di avvenuta prestazione);

- all’emissione di regolare fattura.



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al servizio (Codice Identificativo Gara) ;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Richiesta di Ordine;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento definitivo del servizio;
- gli estremi della determina di impegno di spesa l'indicazione delle attività svolte e del prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio **IPA F7XJX1**.

La fattura emessa dovrà essere intestata alla **Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO**.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici della fattura elettronica .

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

Articolo 11

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, L'Affidatario è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari all'1 % (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui L'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Committente applicherà all'Affidatario le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Affidatario dal Committente per iscritto. L'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Affidatario medesimo.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso L'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

Articolo 12 Responsabilità

1. L'Affidatario si impegna a manlevare e a tenere indenne il Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Committente per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 13 Recesso E Risoluzione Contrattuale – Clausola Risolutiva Espressa

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Fornitore contraente;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d) qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

Articolo 14 Effetti Della Risoluzione: Esecuzione In Danno

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al Fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.



**REGIONE
PIEMONTE**
Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 15

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 36/2023;

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso;

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 16

Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali Ai Sensi Dell'art. 13 GDPR 2016/679

• I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";

• i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "Servizio di manutenzione triennale 2024-2026 degli impianti di distribuzione dei Gas Tecnici di Laboratorio e taratura dei sensori dei Gas – SEDE di CEVA"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 36/2023, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

• i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

• in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;

2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;

3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;

4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;

5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

• il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

• i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);



**REGIONE
PIEMONTE**
Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Piemonte 1, 10127 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- In relazione al procedimento in oggetto SCR - Piemonte S.p.A. è contitolare dei dati;
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

ART. 17 –

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal:

- a) Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte per gli anni 2024-2026 approvato con D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzioneetrasparenza>)

per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- misure di trattamento del rischio;
- divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors).

b) Patto di integrità degli Appalti della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021.

c) Codice di comportamento approvato con DGR 1-1717 del 13 Luglio 2015

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., L'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011.
3. L'Affidatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. L'Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della della Richiesta Di offerta all'indicazione sulla medesima Richiesta Di Offerta del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. L'Affidatario sarà tenuto a comunicare al Committente, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Affidatario dedicato/i.

8. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011, L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C..

Articolo 19

Subappalto

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

ART. 20

Foro competente – Controversie

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Torino, li __/__/____

Il Committente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI

TECNICO SCIENTIFICI

Dr.ssa Luisa Ricci

(Firmato Digitalmente)

Firma dell'Affidatario

Firmato Digitalmente

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 447/A1703B/2024 DEL 04/06/2024**

Impegno N.: 2024/18980

Descrizione: SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE LINEE DEI GAS DEL LAR CEVA - ANNUALITA' 2024

Importo (€): 6.807,60

Cap.: 142574 / 2024 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B1E3BCA519

Soggetto: Cod. 9713

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 447/A1703B/2024 DEL 04/06/2024**

Impegno N.: 2025/1907

Descrizione: SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE LINEE DEI GAS DEL LAR CEVA - ANNUALITA 2025

Importo (€): 6.807,60

Cap.: 142574 / 2025 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B1E3BCA519

Soggetto: Cod. 9713

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 447/A1703B/2024 DEL 04/06/2024**

Impegno N.: 2026/589

Descrizione: SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE LINEE DEI GAS DEL LAR CEVA-ANNUALITÀ 2026

Importo (€): 6.807,60

Cap.: 142574 / 2026 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B1E3BCA519

Soggetto: Cod. 9713

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare